



Approfondimento n. 1- 4 febbraio 2025

LA GOVERNANCE DEL SERVIZIO RIFIUTI IN ATTESA DEL MTR-3

Fabrizio Robbiano* - Simone Pellegrin



#AreaTributi
#AreaContabilità
#AreaPersonale
#AreaAziendePubbliche



**Dottore commercialista titolare dello Studio AP-PA, revisore degli enti locali*

La governance del servizio rifiuti in attesa del MTR-3

Introduzione

Con l'approvazione dello schema di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani si è completato il quadro degli strumenti a disposizione degli enti territorialmente competenti e dei comuni per regolare la gestione del servizio rifiuti ed i riflessi che lo stesso può comportare in termini di determinazione della TARI.

Obiettivo della presente nota informativa è riepilogare il quadro regolamentare attuale e gli adempimenti che è necessario finalizzare in attesa della nuova regolamentazione tariffaria da parte di Arera.

Articolazione dei contenuti

1. Il metodo tariffario vigente MTR-2.....	2
2. Qualità del servizio rifiuti: TQRIF	4
3. Il contratto di servizio: adeguamento allo schema tipo Arera	5
4. Corrispettivo per il servizio secondo il metodo tariffario vigente.....	6
5. Il ruolo essenziale del Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA)	8
6. Gli elementi essenziali dello schema - tipo di bando di gara	9
7. Le priorità amministrative in attesa del MTR-3	11

1. Il metodo tariffario vigente MTR-2

Il 2025 rappresenta l'ultimo esercizio ricompreso nel secondo periodo regolatorio 2022 – 2025 (c.d. MTR-2), le cui deliberazioni di riferimento sono rappresentate dai seguenti provvedimenti ARERA:

- [Deliberazione n. 363/2021/R/rif](#): ha definito il secondo periodo regolatorio ed ha disciplinato la metodologia tariffaria per il biennio 2022 – 2023;
- [Deliberazione n. 389/2023/R/rif](#): ha integrato il quadro regolatorio introdotto dalla [Deliberazione 363/2021](#) ed ha definito le regole tariffarie per il biennio 2024 – 2025.

Il MTR-2 ha mantenuto l'impostazione già adottata nel primo periodo regolatorio: individuare i costi efficienti su cui basare la determinazione della tariffa rifiuti a partire dall'anno n-2 rispetto a quello oggetto di imposizione; il metodo si è tuttavia caratterizzato per l'affiancamento alla regolazione tariffaria definita dalle deliberazioni sopra richiamate, di una serie di strumenti certamente più articolati e sofisticati rispetto al periodo precedente: i tool per la quantificazione

del piano economico finanziario della TARI (e relative relazioni di accompagnamento) sono stati introdotti rispettivamente con:

- [Determina 2/2021 – DRIF del 04 novembre 2021](#): Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la [deliberazione 363/2021/R/rif](#) (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025
- [Determina 1/2023 – DTAC del 06 novembre 2023](#): Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle [deliberazioni 363/2021/R/rif](#) e [389/2023/R/rif](#)

Oltre alla puntuale regolazione delle modalità di riconoscimento e valorizzazione dei costi efficienti alla base della quantificazione tariffaria del servizio rifiuti, contenuta nell’allegato A alla [Deliberazione ARERA 363/2021](#) (aggiornato, per il biennio 2024 – 2025 dalla [Deliberazione ARERA 289/2023](#)), il secondo periodo regolatorio MTR-2 si è caratterizzato per i seguenti parametri economici:

Tasso di inflazione annuo

Ribadito che la metodologia Arera si basa, di norma, sull’analisi dei costi del servizio sostenuti nell’esercizio n-2 rispetto a quello oggetto di quantificazione tariffaria, di seguito si riportano i tassi di inflazione ammessi dall’Autorità per la valorizzazione dei costi efficienti:

<i>Periodo</i>	<i>Tasso di inflazione considerato</i>
2020 – 2021	0,10%
2021 – 2022	0,20%
2022 – 2023	4,5%
2023 - 2024	8,8%
2024 - 2025	0% ¹

Il tasso di remunerazione del capitale investito netto nel servizio rifiuti è stato pari a:

- 6,3% per il biennio 2022 – 2023
- 5,6% per il biennio 2024 - 2025

¹ Art. 7.5 Del 363/2021 aggiornata: *Per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione, si assume inflazione nulla, rinviando la pubblicazione puntuale dei tassi di inflazione in parola ai provvedimenti che verranno adottati dall’Autorità ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025. Io mi aspetto che possa uscire ancora qualcosa in relazione al 2025, meglio lasciare aperta la questione secondo me.*

2. Qualità del servizio rifiuti: TQRIF

Con [deliberazione n. 15/2022/R/RIF](#), Arera ha provveduto alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso l'approvazione del Testo unico specificamente dedicato (TQRIF).

Tale regolazione ha comportato l'individuazione, da parte di ogni ETC, del livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni in essere; l'obbligo di rispettare i livelli qualitativi concordati è intervenuto a partire dall'esercizio 2023, in cui sono stati individuati quattro schemi regolatori, ognuno dei quali prevede un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica da rispettare secondo un profilo via via crescente.

Tali schemi regolatori sono così classificati:

- Schema I: livello qualitativo minimo
- Schemi II e III: livello qualitativo intermedio
- Schema IV: livello qualitativo avanzato.

I suddetti livelli sono parametrati in base alla qualità contrattuale e tecnica riferita alla gestione del servizio rifiuti.

La qualità contrattuale fa riferimento ai seguenti indicatori:

- a) tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio;
- b) tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio;
- c) tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta;
- d) tempo di risposta motivata a reclami scritti;
- e) tempo di risposta motivata a richieste scritte di informazioni;
- f) tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati;
- g) tempo medio di attesa per il servizio telefonico;
- h) tempo di rettifica degli importi non dovuti;
- i) tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata;
- j) tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi;
- k) tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.

La qualità tecnica fa invece riferimento ai seguenti indicatori:

- a) puntualità del servizio di raccolta e trasporto;
- b) diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti;
- c) durata dell'interruzione del servizio di raccolta e trasporto;
- d) puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
- e) durata dell'interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
- f) tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento.

Ogni ETC è tenuto ad approvare, per ogni singola gestione, un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'ETC integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.

Ogni gestore del servizio è tenuto a rispettare gli obblighi di qualità previsti dallo schema in cui è stato inquadrato in accordo con l'ETC ed ha l'obbligo di rendicontare l'assolvimento degli stessi con frequenza annuale. La collocazione del gestore in un determinato schema è dinamica: in base agli accordi contrattuali, possono essere concordati passaggi di livello con conseguente adeguamento delle condizioni operative ed economiche del servizio.

In materia, si segnala la recente approvazione (28/01/2025) della [Deliberazione Arera n. 23/2025/R/rif](#) con cui è stato avviato il procedimento per l'aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e della stessa [deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif](#) che ha introdotto il TQRIF.

3. Il contratto di servizio: adeguamento allo schema tipo Arera

[La deliberazione Arera n. 385/2023/R/rif](#) ha approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani.

La finalità di tale provvedimento è quella di disciplinare la ripartizione di responsabilità e rischi tra Ente affidante e soggetto gestore, promuovendo il necessario miglioramento delle performance gestionali.

L'articolazione dello schema tipo di contratto di servizio introduce disposizioni regolatorie sui seguenti aspetti:

- i. *Diposizioni generali (oggetto, forma di gestione, perimetro delle attività, durata)*
- ii. *Corrispettivo del gestore ed equilibrio economico-finanziario*
- iii. *Qualità e trasparenza del servizio*
- iv. *Ulteriori obblighi tra le parti*
- v. *Disciplina dei controlli*
- vi. *Penali e sanzioni*
- vii. *Cessazione e subentro*
- viii. *Disposizioni finali (garanzie, polizze assicurative, modalità di aggiornamento, allegati)*

[La deliberazione n. 385/2023/R/rif](#) di Arera ha previsto che i contratti di servizio in essere fossero resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024. Sulla base dei provvedimenti legislativi adottati, tale termine ultimo è risultato corrispondere al 20 agosto 2024.

In merito all'adeguamento dei contratti in essere allo schema tipo previsto da Arera, sono stati pubblicati due importanti ed autorevoli contributi di prassi:

- [“Regolazione Arera nel settore dei rifiuti urbani: contratti di servizio - Guida alla lettura e all'applicazione della delibera 385/2023/R/rif”](#) a cura di Anci, AssoAmbiente e Utilitalia – Luglio 2024

- [“L’adeguamento dei contratti di servizio gestione rifiuti allo schema tipo ARERA \(Deliberazione ARERA n. 385/2023\) - Nota di chiarimento”](#) a cura di Anci e Ifel, 10 ottobre 2024

Gli aspetti più importanti che i suddetti approfondimenti hanno contribuito a chiarire in merito all’adeguamento dei contratti di servizio sono i seguenti:

- Riconoscimento del principio di eterointegrazione della regolamentazione Arera: le disposizioni dell’Autorità hanno la prevalenza rispetto alle pattuizioni (contratti in essere) tra le parti;
- Adeguamento contrattuale non assoggettato al pagamento dei diritti di segreteria;
- Entrate tariffarie determinate con la metodologia vigente rappresentano valori massimi che possono essere derogati al ribasso rispetto l’equilibrio economico finanziario della gestione;
- Il ruolo del Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA): elemento di verifica e confronto del rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore e di eventuali variazioni del PEF;
- Necessità di fissare parametri per conciliare la salvaguardia dell’equilibrio economico con le condizioni di offerta proposte dal gestore: remunerazione capitale investito, % di sharing, WACC, TIR;
- Correlazione tra fattore di sharing, costi incentivanti e livelli di efficacia del servizio prestato;
- Importanza dell’inventario dei beni strumentali impiegati nel servizio;
- Scadenza del 20 agosto 2024 da considerarsi quale termine ordinatorio per l’adeguamento dei contratti di servizio in essere allo schema tipo di Arera.

Proprio in relazione all’ultimo punto evidenziato, è possibile osservare come, nella prassi, gli interventi di adeguamento dei contratti non risultano così diffusi, a discapito dell’importanza dell’adempimento al fine di garantire una corretta governance del servizio e dei suoi effetti sull’imposizione tributaria in capo ai cittadini.

4. Corrispettivo per il servizio secondo il metodo tariffario vigente

Come rilevato nei paragrafi precedenti, ed anche evidenziato nelle note di approfondimento di Anci, Ifel, AssoAmbiente e Utilitalia, la novità più rilevante discendente dall’approvazione dello schema tipo di contratto di servizio Arera, riguarda le modalità di determinazione del corrispettivo del servizio; tale criterio prevede che il corrispettivo sia determinato in base all’applicazione del metodo tariffario vigente ed è ricavabile dalla formulazione dell’art. 7 del richiamato schema tipo, di seguito riportato:

7.1 L’Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell’affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l’ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l’adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

Per costi riconosciuti al Gestore si intendono quelli derivanti dall’applicazione del metodo tariffario pro tempore vigente previsto da Arera per la determinazione dei corrispettivi del

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione; la quantificazione dei corrispettivi è funzionale alla copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga». Tale correlazione deriva dalle specifiche competenze riconosciute all’Autorità ai sensi della lett. f) [del c. 527 dell’art. 1 della L. 205/2017](#).

È opportuno precisare che l’eterointegrazione dei contratti di servizio con le disposizioni sopra richiamate, in particolare per quanto riguarda la definizione del corrispettivo del servizio, si è determinata già a partire dall’approvazione della [deliberazione Arera n. 385/2023/R/rif](#); il termine (ordinatorio) previsto dall’Autorità per l’adeguamento dei contratti in essere è pertanto da intendersi più come una necessità di recepire e governare l’efficacia eterointegrativa delle disposizioni introdotte da Arera che non come un mero adempimento da assolvere.

Nel suddetto contesto regolamentare, le deliberazioni degli enti territorialmente competenti che hanno approvato il piano economico finanziario TARI riferito al biennio 2024 – 2025 del secondo periodo regolatorio (MTR-2), hanno sostanzialmente definito, ancorché nelle more dell’adeguamento formale del contratto di servizio in essere, il corrispettivo massimo spettante ai singoli gestori dei servizi che compongono il più ampio servizio integrato di gestione dei rifiuti, corrispondente al totale dei costi efficienti riconosciuti in esito all’applicazione del metodo tariffario.

Implicazioni del nuovo sistema di determinazione dei corrispettivi

Come segnalato nei passaggi precedenti, il recepimento obbligatorio delle previsioni contenute nello schema tipo di contratto di servizio previsto da Arera impone il rispetto del principio di coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l’ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente. Tale impostazione impone l’applicazione delle regole, attualmente previste dal MTR-2, che si fondano sui seguenti principi:

- Determinazione del valore massimo del corrispettivo a partire dai costi sostenuti nell’esercizio n-2 ricavabili da fonte contabile certa (in casi eccezionali a partire dalle migliori stime disponibili)
- Predeterminazione da parte di Arera dell’indice inflattivo ammesso nella quantificazione dei costi efficienti alla base della determinazione dei corrispettivi
- Individuazione, da parte di Arera, del tasso di remunerazione del capitale investito dal gestore da riconoscere nel corrispettivo
- Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e conseguentemente dei costi efficienti ammessi e relativi corrispettivi da riconoscere ai gestori di servizi
- Revisione infra periodo della predisposizione tariffaria ammessa solo al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

Il confronto tra le precedenti modalità di determinazione del corrispettivo e quelle imposte dal recepimento dello schema tipo di contratto di servizio Arera fa emergere una maggiore rigidità nella quantificazione delle ricadute economiche; ad oggi, per effetto dell’eterointegrazione, il valore del PEF grezzo del gestore approvato dall’ente territorialmente competente rappresenta il corrispettivo riconosciuto per garantire l’equilibrio economico finanziario dell’affidamento. A ciò si aggiunge che la possibilità di operare aggiustamenti/ aggiornamenti al suddetto limite

massimo interviene, di base, ogni biennio e non è più consentita, fatte salve circostanze straordinarie, annualmente.

Dal nuovo regime restano esclusi i corrispettivi per le attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti e quelli riferiti a servizi a richiesta formulati dai singoli Comuni al proprio gestore di riferimento non rientranti nell'ambito dello stesso ciclo integrato. Per tali componenti è possibile prevedere una maggiore flessibilità nella loro quantificazione e modulazione periodica pur rilevando che le attività esterne sono state richiamate, per espressa indicazione Arera, nell'ambito dello schema aggiornato di contratto di servizio e pertanto comporterebbero, di base, un aggiornamento con frequenza ordinaria biennale.

5. Il ruolo essenziale del Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA)

La regolamentazione aggiornata (a seguito dell'introduzione dello schema tipo di contratto) dei rapporti tra ente territorialmente competente e gestore del servizio ha visto l'introduzione di un nuovo strumento: il Piano Economico Finanziario di Affidamento (c.d. PEFA).

Nella fase di predisposizione dello schema tipo di contratto di servizio, Arera ha così definito il PEFA ([Documento per la consultazione n. 262/2023/R/RIF](#)):

“3.11 In linea con quanto illustrato nel documento per la consultazione [643/2022/R/RIF](#), l'Autorità intende altresì prevedere che al contratto di servizio sia allegato il Piano economico-finanziario dell'Affidamento, che riporti, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Il Piano dovrà essere redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 201/2022. Tale obbligo è esteso anche ai gestori di singole attività del servizio, al fine di poterne valutare gli impatti complessivi in termini di mantenimento dell'equilibrio economico finanziario a garanzia di raggiungimento degli obiettivi relativi alle attività affidate.”

Lo schema tipo di contratto di servizio, oltre a richiamare il PEFA tra gli allegati obbligatori (lett. d) art. 27.1), dispone che lo stesso abbia i seguenti contenuti (art. 8):

- cadenza annuale e copertura dell'intero periodo di durata dell'affidamento
- articolazione del PEFA in:
 - o piano tariffario
 - o conto economico
 - o rendiconto finanziario
 - o stato patrimoniale
- programma degli interventi e piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio
- specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi
- risorse finanziarie necessarie per svolgere il servizio affidato

L'art. 9 dello schema tipo di contratto disciplina anche le modalità di aggiornamento del PEFA derivanti dall'applicazione del metodo tariffario pro-tempore vigente; il disposto regolatorio richiede di seguire una procedura partecipata, con onere di elaborare lo schema di aggiornamento posto in capo al gestore, ed obbligo di validazione e adozione del PEFA aggiornato in capo all'ETC.

Occorre segnalare che, rispetto a quanto inizialmente previsto, Arera non ha ancora definito un modello di PEFA; resta tuttavia invariata l'importanza e l'essenzialità di tale strumento per governare gli impatti dell'evoluzione regolatoria sull'imposizione tariffaria nei confronti della collettività, soprattutto per i rapporti di servizio in essere che si protrarranno nel terzo periodo regolatorio e che verranno interessati dall'applicazione del prossimo MTR-3.

6. Gli elementi essenziali dello schema - tipo di bando di gara

Con [deliberazione n. 596/2024/R/rif, Arera](#) ha approvato lo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; come da prassi, il provvedimento è stato preceduto da una fase di consultazione pubblica della bozza per poi essere reso definitivo con la deliberazione in oggetto.

La predisposizione dello schema tipo di bando di gara, rientra nelle specifiche competenze attribuite ad Arera nell'ambito della regolazione del servizio concernente il ciclo dei rifiuti, al fine di garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea.

Le disposizioni sui contenuti minimi dello schema tipo di bando di gara si articolano nei seguenti punti:

- Ambito di applicazione: concerne l'identificazione dei soggetti destinatari del provvedimento (gestore del servizio integrato o singoli gestori di attività);
- Definizioni: sono finalizzate a garantire la corretta interpretazione e applicazione del provvedimento, il richiamo alle definizioni riportate in altri provvedimenti e l'introduzione di alcune specifiche definizioni;
- Perimetro: prevede l'esplicitazione delle competenze del soggetto titolare dell'affidamento in tema di governance del servizio e della sua gestione ottimale, in accordo con le disposizioni del [D. Lgs. 201/2022](#) oltre che le indicazioni circa le possibili variazioni programmate nel corso del periodo di affidamento nonché l'eventuale considerazione di servizi esterni;
- Documentazione di gara: fornisce indicazioni in merito alla predisposizione degli atti da prevedere nell'ambito della procedura di affidamento; tale documentazione si compone, essenzialmente:
 - o del PEFA di gara, elaborato in conformità alla regolazione pro tempore vigente, comprensivo almeno del programma degli interventi e del piano finanziario degli

investimenti; della specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del/i servizio/i; di una relazione nella quale sono indicati il modello gestionale ed organizzativo prescelto, i livelli di qualità del servizio richiesti, la ricognizione degli impianti esistenti;

- o dello schema di contratto di servizio conforme alla regolazione dell'Autorità;
- Durata: la stessa deve essere determinata in misura proporzionata all'entità degli oneri previsti per il Servizio da affidare, in coerenza con i principi eurounitari in materia e la disciplina di settore, illustrando gli obiettivi specifici connessi al Servizio da affidare e gli ulteriori parametri di valutazione che hanno condotto a ritenere tale scelta come maggiormente efficiente;
- Condizioni di partecipazione: si richiede di citare i parametri normativi sottesi all'applicazione dei requisiti di ordine generale e speciale e specificare che nell'ambito dei requisiti speciali di capacità tecnica, l'ETC può richiedere l'evidenza del passato svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento;
- Valore dell'affidamento: deve essere determinato dall'ETC a partire dall'ultimo PEF approvato, sulla base delle ipotesi di sviluppo attese dal nuovo affidamento e deve essere indicato nel PEFA di gara
- Criterio di aggiudicazione e disciplina dell'offerta: occorre esplicitare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il migliore rapporto qualità/prezzo – fissando un tetto massimo al punteggio attribuibile all'offerta economica pari al 30% – e, al fine di favorire la presentazione di offerte finalizzate ad apportare migliorie al servizio, è possibile prevedere la facoltà per l'ETC di introdurre l'opzione della doppia offerta, che contempli non solo offerte che presentino miglioramenti dei profili tecnici con riduzioni dei costi rispetto a quelli posti a base di gara, ma anche offerte che prevedano miglioramenti dei profili tecnici con possibili incrementi dei costi a base di gara;
- Criteri di valutazione dell'offerta tecnica: si richiede di prevedere un'articolazione dei criteri di valutazione in più categorie per tenere conto dei diversi aspetti che attengono ai profili tecnici, qualitativi, ambientali e innovativi delle offerte, così articolate:
 - A. programmazione posta a base di gara: miglioramenti offerti a partire dagli obiettivi ambientali dettati dalla normativa eurounitaria e nazionale;
 - B. progettazione e struttura tecnico-gestionale oggetto di offerta;
 - C. ulteriori miglioramenti relativi ai profili tecnici inerenti specifiche pianificazioni o iniziative innovative;
 - D. punteggi premianti per i partecipanti che presentino un track record regolatorio e ambientale positivo nelle gestioni preesistenti;
- Criteri di valutazione dell'offerta economica: è necessario indicare i parametri che verranno presi in considerazione tra quelli alla base della valorizzazione del PEFA di offerta, ovvero:
 - o il coefficiente di recupero della produttività (**Xa**)
 - o il coefficiente connesso al miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (**QLa**)
 - o il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (**PGa**)
 - o gli specifici Costi Operativi Incentivanti, di natura previsionale, destinati alla copertura degli oneri attesi relativi al conseguimento di target (**COITV,aexp** e **COITF,aexp**);
- Misure specifiche per il partenariato pubblico-privato istituzionale: in questa parte lo schema di bando introduce elementi specifici per l'aggiudicazione e valorizzazione delle offerte tecniche ed economiche riferite al ricorso alla società mista; si prevede l'applicazione delle

precedenti indicazioni in quanto compatibili; inoltre, fermo restando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, l'ETC può attribuire un peso all'offerta tecnica non inferiore al 60%.

Secondo una logica pienamente coerente con le previsioni dello schema di contratto di servizio, l'elemento fondamentale della procedura di selezione del gestore è rappresentato dal PEFA, la cui valorizzazione definitiva a seguito dell'aggiudicazione del servizio rappresenterà anche il riferimento su cui verranno valutati e verificati i successivi interventi di recepimento degli aggiornamenti regolatori (es. nuovo metodo tariffario) e, più in generale, dall'evoluzione del rapporto di committenza.

Efficacia dello schema tipo di bando di gara

[La deliberazione n. 596/2024/R/rif](#) specifica che lo schema tipo di bando di gara si applichi alle procedure a evidenza pubblica che siano avviate a far data dal 1° gennaio 2026. Il medesimo provvedimento, con riferimento al PEFA, precisa altresì che ulteriori indicazioni verranno disciplinate nell'ambito della metodologia tariffaria per il terzo periodo regolatorio.

7. Le priorità amministrative in attesa del MTR-3

Rispetto al nuovo quadro regolatorio, in attesa del MTR-3, sono diverse le situazioni che possono riscontrarsi nella realtà operativa, condizionate dai seguenti elementi:

- Caratteristiche ETC: in diverse regioni, il ruolo di Ente Territorialmente Competente in merito all'organizzazione ed all'affidamento del servizio è esercitato da organismi rappresentativi di più comuni; residuano tuttavia alcuni contesti in cui l'ETC corrisponde al singolo comune, che resta comunque il titolare "primo" del servizio in quanto ente competente a stabilire le modalità di copertura tariffaria dello stesso.
- Organizzazione del servizio: ancorché l'evoluzione regolatoria sia finalizzata ad incentivare una progressiva razionalizzazione dei vari operatori al fine di addivenire all'affidamento, per singolo ambito territoriale di riferimento, del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, è un dato di fatto che, ad oggi, i vari servizi che lo compongono sono spesso suddivisi tra più gestori, che sono a loro volta tenuti a rispettare, come esplicitato da Arera in ogni provvedimento adottato, le condizioni regolatorie sintetizzate nei precedenti paragrafi.
- Modalità di gestione: le modalità di gestione del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che lo compongono, nel rispetto delle previsioni di cui al [D. Lgs. 201/2022](#), sono sostanzialmente tre:
 - o affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica
 - o affidamento a società mista
 - o affidamento a società in house

Rispetto alle alternative sopra richiamate, per alcune attività quali ad esempio la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, si riscontrano soluzioni in economia gestite direttamente dal singolo comune.

- Scadenza dell'affidamento in corso: l'impatto del nuovo quadro regolatorio è infine condizionato dal momento temporale in cui si collocano gli affidamenti; gli enti i cui rapporti di servizio risultano appena scaduti o con scadenza corrispondente al termine del secondo periodo regolatorio (31/12/2025) opereranno secondo le nuove disposizioni; gli altri enti, i cui rapporti di servizio presentano scadenze che si manifesteranno oltre l'applicazione del terzo periodo regolatorio sono tenuti a completare tempestivamente l'adeguamento degli strumenti di regolazione dei rapporti con il gestore al fine di riuscire a governare le ricadute derivanti dall'imminente introduzione del prossimo metodo tariffario (MTR-3).

In tutti i casi che possono emergere dalla combinazione delle suddette variabili, le priorità che gli ETC sono chiamati ad affrontare prima dell'introduzione del MTR-3 riguardano i seguenti interventi, laddove non ancora posti in essere:

- **Adeguamento del contratto di servizio allo schema tipo previsto da Arera**: per i rapporti in essere che presentano una scadenza oltre il MTR-2, l'aspetto più delicato e complesso comporta la combinazione delle pattuizioni preesistenti con un sistema di regole da personalizzare che, partendo dalla proposta operativa ed economica originariamente presentata dal gestore, ne salvaguardi l'equilibrio economico finanziario senza tradursi in un automatica pretesa di riconoscimento di corrispettivi derivanti dalla mera applicazione dei metodi tariffari che si succederanno nel tempo.
- **Predisposizione del Piano Economico Finanziario di Affidamento**: il nuovo strumento introdotto dallo schema di contratto di servizio, e su cui Arera si riserva di fornire ulteriori indicazioni nell'ambito del MTR-3, rappresenta già oggi un elemento certamente importante, se non fondamentale, per consentire all'ETC di governare il rapporto di servizio con il gestore, soprattutto per i contratti che scadranno successivamente all'entrata in vigore del terzo periodo regolatorio; sarebbe pertanto auspicabile che, nell'ambito dell'adeguamento del contratto allo schema tipo di Arera, le parti definissero, di comune accordo e combinando la metodologia tariffaria vigente con le condizioni previste in sede di affidamento, il PEFA per il periodo residuale del loro rapporto; peraltro il PEFA rappresenta un allegato obbligatorio allo schema tipo di contratto previsto da Arera.